

sanzioni amministrative - applicazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1065 del 20/01/2014

Procedimento - Termine di conclusione - Inosservanza - Conseguenze - Illegittimità del provvedimento - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1065 del 20/01/2014

L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative (nella specie, sanzioni di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) non comporta l'illegittimità del provvedimento finale, trattandosi di vizio che - in relazione al contenuto vincolato del provvedimento medesimo - non influisce sul diritto di difesa.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1065 del 20/01/2014